

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

Presidenza del Presidente FORTE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi» (1453), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 2, 4
RAVASIO (DC) 2

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi» (1453), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1453, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame del provvedimento sospeso il 16 settembre scorso.

Ricordo che è stata già svolta la relazione sul disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RAVASIO. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in discussione generale anzitutto per ringraziarla della pregevole relazione alla Commissione e per dire che mi riconosco nelle argomentazioni da lei sviluppate in ordine all'importanza e all'urgenza del provvedimento e alla necessità di apportare alcune correzioni al testo pervenuto dalla Camera dei deputati, tenuto conto che nel frattempo è stato approvato il testo della legge delega per la riforma della legge bancaria.

La scelta che è stata fatta dal Governo di andare verso la banca universale, dopo che si era ipotizzato il modello del gruppo creditizio polifunzionale, ci impone di apportare alcuni aggiustamenti alla legge Amato, la n. 218 del 30 luglio 1990.

Mi limiterò pertanto a proporre alcune questioni la cui soluzione dovrebbe consentire di realizzare più compiutamente l'intento di incentivare il processo di rafforzamento e razionalizzazione del settore creditizio.

Una prima questione si riferisce alla necessità di prevedere un maggior lasso di tempo a disposizione degli organi deliberanti degli enti creditizi per l'assunzione delle loro deliberazioni. L'attuale termine del 31 dicembre 1993 è sicuramente insufficiente, tenuto conto dei ragionevoli tempi previsti per l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

Se, come prevedo, la nostra Commissione apporterà modifiche al testo, si renderà necessaria una seconda lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Prendo atto, con soddisfazione, che anche lei, signor Presidente, ha proposto uno slittamento del termine. La sua proposta di portare al 31 marzo 1994 il termine ultimo per le deliberazioni degli enti creditizi interessati potrebbe essere congruo se venisse espressamente previsto che la deliberazione può essere assunta dai consigli di amministrazione.

Se così non fosse, si renderebbe necessario un ulteriore rinvio al 30 giugno 1994 (per esempio) allo scopo di evitare convocazioni straordinarie delle assemblee in data diversa rispetto alla normale convocazione delle assemblee ordinarie per l'approvazione del bilancio, che come è noto vengono generalmente convocate nel mese di aprile.

Poichè il concetto di differimento non chiarisce del tutto il trattamento fiscale delle operazioni realizzate dopo il 21 agosto 1992 (termine originario di scadenza della legge Amato) fino alla data di entrata in vigore della nuova legge di proroga, sembrerebbe opportuno specificare che il differimento si riferisce pure a tali operazioni, anch'esse preordinate alla ristrutturazione voluta dal legislatore. Entrambe le questioni potrebbero essere utilmente risolte sostituendo all'articolo 1, comma 1, le parole da: «entro tale data» a «31 dicembre 1993» con le seguenti: «dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1994».

Una terza questione che vorrei sollevare si riferisce alla necessità di consentire agli enti creditizi che lo ritenessero opportuno la ristrutturazione secondo lo schema della banca universale.

La norma di estensione delle agevolazioni tributarie alle operazioni finalizzate alla costituzione della banca universale, contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, non sembra idonea a garantire la neutralità, sotto il profilo fiscale, della scelta tra tale modello e quello del «gruppo creditizio polifunzionale», in quanto non tiene pienamente conto delle operazioni necessarie per trasformare in banche universali i gruppi creditizi già costituiti entro il 21 agosto 1992 (termine originario di scadenza della legge Amato), secondo quello che era l'unico modello di riorganizzazione allora previsto dalla legge.

In particolare, tra le società esercenti attività finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 481 del 1992, le cui fusioni con enti creditizi sarebbero ora agevolate, non sono comprese le *sub-holdings* talvolta costituite all'interno dei gruppi creditizi, allo scopo di coordinare sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed organizzativo le società del gruppo stesso esercenti attività tra loro similari (ad esempio, attività bancaria, attività parabancarie, altre attività finanziarie).

Sarebbe opportuno pertanto prevedere che il regime di neutralità fiscale è riferibile alle operazioni di fusione fra tutte le società ed enti appartenenti ad un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo del 20 novembre 1990, n. 356.

Sottopongo infine un'ultima questione relativa alle operazioni di scissione. Credo che occorrerebbe estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 218 del 1990 (che si riferisce alle fusioni, trasformazioni e conferimenti) anche a dette operazioni di scissione. Ciò anche in considerazione del fatto che a tali operazioni potrebbe essere necessario ricorrere per trasformare in banche universali i gruppi creditizi già costituiti.

Da ultimo, vorrei richiamare la vostra attenzione su una questione che può sembrare, in prima battuta, non coerente con il provvedimento che stiamo esaminando ma che in prospettiva si pone nella stessa logica. Mi riferisco alla creazione di *sub-holdings* per le casse di risparmio.

Mi rendo conto che la strada maestra sarebbe quella di una loro fusione, ma non sempre, a volte anche per questioni di campanilismo,

questo è possibile. Quindi prevedere un passaggio intermedio di conferimento di azioni di società conferitarie a società finanziarie di partecipazione mediante la creazione di *holdings*, cui verrebbero conferite azioni delle società conferitarie detenute dalle fondazioni delle casse di risparmio, potrebbe favorire processi di aggregazione tra casse di risparmio Spa.

Circa la questione sollevata dal Presidente in ordine alla operatività del Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa, mi permetto di suggerire molta cautela, in quanto il testo approvato dalla Camera è frutto di vivacissime discussioni e di un equilibrio molto delicato. Si potrebbe aggiungere al termine del comma 3 dell'articolo 2 che il Mediocredito centrale, limitatamente alle operazioni di credito all'esportazione, può operare con tutte le imprese.

Mi scuso di essere stato un po' prolisso, ma ho ritenuto di mettere tutte le carte in tavola, come aveva giustamente chiesto il Presidente, allo scopo di accelerare i tempi di esame e approvazione del provvedimento in discussione.

Mi riservo pertanto di presentare appositi emendamenti, dichiarandomi fin da ora disponibile a convergere su proposte emendative che, a quanto mi risulta, il Presidente ha in animo di presentare.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Propongo che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per domani, giovedì 14 ottobre, alle ore 18.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT SSA MARISA NUDDA